



Decreto Dirigenziale n. 2 del 11/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 92 - STAFF - progr. sistema turistico funzioni di supporto tecnico-amminis.

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000, N. 16 - SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE - FORTE COSTRUZIONI S.R.L. + ALTRI NELLA QUALITA' DI PROPRIETARIA DI UNA STRUTTURA TURISTICA SITA ALLA VIA DIAZ RIPORTATA AL NCT DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO AL FOGLIO N. 3, PARTT. N. 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1140, 1141, 1142, 1143, 1148, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275 AL N.C.E.U. RIMOZIONE DEL VINCOLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

che il Comune di Pontecagnano Faiano con richiesta a firma del responsabile del Settore SUAP Arch. Giovanni Landi, pervenuta ai nostri Uffici, ed acquisita con protocollo n. 165219 del 07/03/2017, con la quale si richiede la rimozione del vincolo di destinazione d'uso per la struttura turistica sita alla via Diaz, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 16/2000, pratica SUE n. 148/2016 ditta richiedente Forte Costruzioni s.r.l. + altri riportata al NCT di detto Comune al foglio n. 3, partt. n. 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1140, 1141, 1142, 1143, 1148, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275 ed assentita da ultimo con Permesso di Costruire n. 52/2014 in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 per precisazioni planimetriche al precedente PdC n. 85/2009, intesa ad ottenere l'autorizzazione della Giunta Regionale della Campania al mutamento di destinazione, con conseguente rimozione del vincolo di destinazione dei suddetti immobili.

- a. che con relazione economico-finanziaria, allegata alla predetta istanza, sottoscritta dal Dott. Giovanni Caso iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno al n. 572 sezione A è stata esposta la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva;

- b. che, con nota successiva prot. 785328 del 29/11/2017, i proprietari hanno dichiarato di non aver percepito contributi o agevolazioni pubbliche per la realizzazione della suddetta struttura;
- c. che la D.G. per le politiche culturali e il turismo Staff Programmazione sistema turistico funzioni di supporto tecnico amministrativo 50 12 92 , con nota prot. n. 440181 del 26/06/2017 ha richiesto i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- a. che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal riscontro ai richiesti pareri da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo;
- b. che - stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia – le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all'art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche";
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 "Piano Territoriale Regionale"
- f. il Decreto dirigenziale n. 199 del 29/04/2014 del Direttore Generale che ha assegnato, tra l'altro, al Dirigente della UOD 51 01 12 00 l'attuazione delle procedure de quo;
- g. la deliberazione della G.R. n. 131 del 30/03/2016 ad oggetto "Avviso Interpello per il Conferimento di Incarichi Dirigenziali – Determinazioni", e successivo Decreto Presidenziale n. 95 del 15/04/2016 è stato conferito alla Dott.ssa Maria Somma l'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale per la Programmazione Economica e il Turismo;

alla stregua dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento

DECRETA

1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione d'uso per la struttura turistica sita alla via Diaz, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 16/2000, pratica SUE n. 148/2016 ditta richiedente Forte Costruzioni s.r.l. + altri riportata al NCT del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) al foglio n. 3, partt. n. 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1140, 1141, 1142, 1143, 1148, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275 ed assentita da ultimo con Permesso di Costruire n. 52/2014 in sanatoria ai sensi dell'art. 36

del DPR n. 380/01 per precisazioni planimetriche al precedente PdC n. 85/2009, intesa ad ottenere l'autorizzazione della Giunta Regionale della Campania al mutamento di destinazione, con conseguente rimozione del vincolo di destinazione della suddetta struttura;

2. di demandare al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Pontecagnano Faiano (SA), all'EPT di Salerno, al BURC per la pubblicazione e per conoscenza, all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

Grassia